



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 151 DEL 06/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INFOCAMERE SERVIZIO WEBINAR ZOOM. CUP I28119000050006.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

PRESO ATTO che la gestione di eventi e lo svolgimento di attività quali la formazione, le riunioni o tavoli di lavoro in modalità completamente on-line è una esigenza avvertita in maniera sempre più frequente e, in situazioni di emergenza sanitaria come quella affrontata e non ancora giunta a soluzione, rappresenta l'unica modalità possibile per svolgere alcune essenziali funzioni.

VISTA la nota del 06/07/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38954 del 06/07/2020, con la quale Infocamere S.C.p.A - società consortile per azioni interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni - propone al sistema camerale gli strumenti da poter mettere in campo tra cui: - Servizi di Webinar BASE, al costo di € 1.180,00 oltre Iva (canone annuo) e i seguenti servizi aggiuntivi di Meeting al costo di € 200,00 (canone annuo) e di Cloud Recording al costo di € 250,00 (canone annuo) per un impegno contrattuale di 3 anni con decorrenza dalla data di attivazione del servizio;

CONSIDERATA la necessità di fornire un adeguato supporto alle imprese del territorio in questo particolare momento per agevolare il difficile transito verso una rapida ripresa produttiva;

CONSIDERATO che, limitatamente alla prima annualità, le iniziative da porre in essere a supporto delle imprese mediante l'ausilio delle soluzioni tecnologiche proposte da Infocamere Scpa, oggetto del presente provvedimento, possono prediligere le imprese della filiera dell'olio mediante l'utilizzo delle risorse stanziare a valere sul progetto interreg Olivenet;

RILEVATO che, dal punto di vista normativo, l'affidamento in argomento è ascrivibile all'istituto dell'affidamento "in house", così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VERIFICATO che, ai fini della rispondenza dei requisiti prescritti dall'art. 5 in capo alla società Infocamere, si rileva che:

1. la società è interamente partecipata dalle Camere di Commercio Italiane e svolge la propria attività all'interno del sistema camerale al solo beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di adesione di soci privati (cfr. art. 5 comma 1 lett. b) e c);
2. le camere di commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo strutturale analogo a quello svolto sui loro servizi resi attraverso il sistema camerale (cfr. art. 5 comma 1 lett. a).

RILEVATO, altresì, che il combinato disposto delle norme in commento richiede, tra i necessari presupposti, l'iscrizione dell'Ente aggiudicatore in apposito elenco istituito presso l'A.N.A.C.;

VISTE, pertanto, le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

ATTESO che detto adempimento è assicurato da Unioncamere per tutte le Camere di Commercio (nota del 16/01/2018) unitamente all'iscrizione delle società in house che, per Infocamere è stato eseguito, sempre da Unioncamere, con richiesta del 29/01/2018, prot. n. 8556, con relativa iscrizione avvenuta con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1042 del 14 novembre 2018;

CONSIDERATO, ulteriormente, che il comma 2 della norma richiamata stabilisce che *"le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house,*



avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

PRESO ATTO che i servizi oggetto del presente provvedimento, pur essendo rinvenibili sul mercato, sono calibrati dalla società di sistema proponente sulle specificità delle azioni svolte dal sistema camerale nel suo complesso mediante l'utilizzo della rete e di strumenti tecnologici dedicati e direttamente strumentali alle attività istituzionali delle camere di commercio, ragion per cui, si prospettano non valutabili gli aspetti di “congruità”, “universalità” e “socialità” richiamati dall’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), aggiornata con Delibera n. 556/2017, in forza della quale devono ritenersi escluse dagli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 (e, quindi, dall’acquisizione del CIG) “le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie;

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Francesca Chionchio, in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell’Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;

DETERMINA

1. di affidare alla società Infocamere Scpa i servizi di Webinar BASE e i servizi addizionali di Meeting e Cloud Recording;
2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione digitale dei documenti che lo compongono (comunicazione di affidamento, nota del 06/07/2020, presente provvedimento);
3. di imputare la quota di competenza per l'annualità 2020, pari ad € 1.630,00 oltre IVA sul conto n. 330054, prodotto 01600517 del corrente bilancio di esercizio con prenotazione n. 288/2020;
4. di riservarsi, con successivi provvedimenti, di adottare gli impegni a valere sulle annualità successive negli esercizi finanziari corrispondenti;
5. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D. Lgs 50/2016.

Visto per la regolarità amministrativa
Il Responsabile Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici
(dott. Angelo Del Buono)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per la regolarità contabile
Il responsabile Servizio Bilancio, Contabilità e Finanza
(dott. Luigi Di Pietro)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lorella Palladino)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005